



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. **40**
in data 23-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione.

Sessione Ordinaria – Seduta di Prima convocazione

L'anno duemilaventi addi ventitre del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze della sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome del Consigliere	Presenti/Assenti
1.	PERFETTI ITALO	Presente
2.	BIANCHI MARIO	Presente
3.	DAL BORGO MARIA VENIS	Presente
4.	BERNARDI LUISA	Presente
5.	ZAMBON MARIANO	Presente
6.	BEGHIN VANESSA	Presente
7.	SIMIONI MICHELE	Presente
8.	CUSINATO ENRICA	Presente
9.	TOSETTO ALESSANDRO	Presente
10.	GUIDOLIN SILVIA	Presente
11.	Bonaldo Stefano	Presente
12.	TRENTO CRISTINA	Presente
13.	CULELLA MARIA	Presente

Partecipa alla seduta Orso Paolo Segretario Comunale.

PERFETTI ITALO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori:

DAL BORGO MARIA VENIS
CUSINATO ENRICA
TRENTO CRISTINA

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ed in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

Atteso:

- che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con Parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni Amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamate le seguenti deliberazioni proprie:

- n. 4 del 31.03.2015, con la quale è stato avviato ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- n. 15 del 31.07.2015, con la quale è stato espresso il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A S.p.A. in ETRA S.P.A, rinviando ad un successivo atto il piano di razionalizzazione relativamente alle società nelle quali il Comune detiene una partecipazione indiretta per il tramite di ETRA S.p.A., in attesa delle possibili soluzioni che ETRA stessa avrà cura di prospettare, nel più breve tempo possibile, ai Comuni soci ai fini di una determinazione condivisa;
- n. 34 del 29.12.2015, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente detenute, dando mandato all'Organo Amministrativo di ETRA SpA di adottare i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione;
- n. 24 del 29.09.2017, con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, con il seguente esito:

<i>SOCIETA' PARTECIPATE PRESENTI ALLA DATA DEL 23/09/2016</i>	<i>% Quota di partecipazione Amministrazione</i>	<i>MODALITA' DI REVISIONE</i>
ETRA SPA	Diretta 1,39	MANTENERE

- n. 23 del 27.12.2018, con la quale approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per l'anno 2017;
- n. 29 del 27.12.2019, con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per l'anno 2018, con il seguente esito:
 - con riferimento a **EBS S.A.R.L.**, perseguire e portare a termine l'obiettivo della cessione della quota di partecipazione di ETRA Spa;
 - con riferimento a **SINTESI S.R.L.**, prendere atto dell'intervenuta fusione per incorporazione in ETRA Spa;
 - con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**, alienare la quota di partecipazione di ETRA Spa e dismettere la partecipazione societaria;
 - con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**, dando seguito alle istanze dei Comuni Soci, esplorare l'opportunità e la convenienza di dismettere la partecipazione societaria tramite alienazione della quota di ETRA Spa;
 - con riferimento a **ASI S.R.L.**, mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
 - con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A.R.L.**, mantenere la partecipazione societaria;
 - con riferimento a **PRONET S.R.L. in liquidazione**, sollecitare il completamento della procedura di liquidazione e chiudere la società;
 - con riferimento all'acquisizione della partecipazione diretta in **ONENERGY S.R.L.**, procedere alla dismissione della partecipazione.

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato altresì che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi

- precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato inoltre che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Galliera Veneta e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla "Ricognizione delle Partecipazioni Societarie Possedute al 31.12.2018 – Stato di attuazione", Allegato B) e dalla "Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31.12.2019 - Piano di Razionalizzazione", Allegato A), alla presente deliberazione, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31.12.2019 delle società in cui il Comune di Galliera Veneta detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nella "Ricognizione delle Partecipazioni Societarie Possedute al 31.12.2017 – Stato di attuazione, Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Galliera Veneta, come previsto nella "Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche al 31.12.2019 - Piano di Razionalizzazione", Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così riassunto:
 - con riferimento a **Unicaenergia s.r.l.**, di perseguire l'obiettivo di dismettere la partecipazione;
 - con riferimento a **Etra Energia s.r.l.**, di mantenere la partecipazione per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di ETRA, tenuto conto delle valutazioni e di eventuali istanze dei Comuni Soci;
 - con riferimento a **ASI s.r.l.**, di mantenere la partecipazione con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento.
 - con riferimento a **Viveracqua s.c.a.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di attuare una stabile collaborazione tra le società di gestione del servizio idrico integrato per creare sinergie per ottimizzare i costi di gestione;
 - con riferimento a **Onenergy s.r.l.**, di procedere alla cessione della quota di partecipazione, previa adeguata analisi della convenienza economica in relazione dei vincoli contrattuali esistenti.
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione a ETRA SpA, partecipata direttamente dal Comune, affinché provveda a quanto indicato nell'Allegato A);
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., dando atto che contestualmente saranno anche integrati i dati delle schede di rilevazione con i dati mancanti e completi di quelli non richiesti dall'applicativo, in quanto acquisiti direttamente dai registri ufficiali di InfoCamere, Punto Fisco e Consob.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 16-12-2020



IL RESPONSABILE

F.to Briotto Daniele

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 16-12-2020



IL RESPONSABILE

F.to Briotto Daniele

Relaziona sul punto il consigliere Bianchi.

Vi è l'obbligo di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Comune di Galliera Veneta partecipa ad ETRA S.p.A. e rispetto allo scorso anno EBS è stata ceduta da ETRA e Pronet è stata definitivamente liquidata. Ad ETRA sono rimaste 5 partecipate ed il prossimo anno dovrebbero ulteriormente diminuire.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (minoranze), legalmente espressi da n. 13 consiglieri presenti e n. 9 votanti.

Il Sindaco pone, infine, in votazione l'immediata eseguibilità della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che viene approvata con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (minoranze), legalmente espressi da n. 13 consiglieri presenti e n. 9 votanti.

Alle ore 21.16 il Sindaco dichiara chiusa la riunione telematica e porge auguri di Buon Natale.



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. **40**
in data 23-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione.

Sessione Ordinaria – Seduta di Prima convocazione

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
F.to PERFETTI ITALO



IL SEGRETARIO DEL COMUNE
F.to Orso Paolo



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Allegato alla delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 23-12-2020

Oggetto: Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1074.

Comune di Galliera Veneta li 29-12-2020



L' INCARICATO

Briotto Paolo

Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Allegato alla delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 23-12-2020

Oggetto: Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Galliera Veneta li 29-12-2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
GENERALI
Briotto Paolo

Documento Firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005